



  
**COMUNE DI NAPOLI**

TESTO COORDINATO

REGOLAMENTO I.U.C.

SEZIONE I.MU.

(IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA)

APPROVATO CON

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 15 DEL 21 GIUGNO 2012

E MODIFICATO E INTEGRATO CON DELIBERAZIONI CONSILIARI

N. 44 DEL 16 SETTEMBRE 2013, N. 73 DEL 16 DICEMBRE 2013,

N. 25 DEL 21 MAGGIO 2014, N. 27 DEL 21 MAGGIO 2014, *N. 39 DEL 6 AGOSTO 2015*,

N° 13 DEL 30 MARZO 2017, N° 9 DEL 29 MARZO 2018 E

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. \_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_ 2019

## ARTICOLO 6

### RIDUZIONI DI IMPOSTA

...omissis

2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.  
*L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale, con perizia a carico del proprietario; in alternativa il contribuente ha facoltà di presentare, entro 60 giorni dall'evento, una dichiarazione sostitutiva (ai sensi del T.U. di cui al D.P.R. n° 445/2000), con la quale dichiara di essere in possesso di una perizia attestante l'inagibilità o l'inabitabilità, redatta da un tecnico abilitato, o ovvero di equipollente documentazione rilasciata da pubblica autorità. Resta cura del contribuente, presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo all'evento, la dichiarazione IMU di cui al successivo articolo 13, allegando copia della documentazione giuridica e tecnica di cui al periodo precedente (perizia giurata, verbale Vigili del Fuoco, ecc.).*
3. L'inagibilità o inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31 – comma 1 – lettere c) e d) della legge n° 457/1978.
4. *Abrogato.*
5. Sono da considerare inagibili, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 2, i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) Strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con potenziale rischio di crollo;
  - b) Strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone con potenziale rischio di crollo totale o parziale;
  - c) Edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.
6. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari (fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato, dal soggetto passivo, a parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile dato in comodato.

7. Il beneficio di cui al comma 6 è riconosciuto anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile dato in comodato, possieda, nello stesso Comune, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, sempre che tale immobile non rientri tra quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
- 7bis Il beneficio di cui al comma 6 si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Omissis...

## **ARTICOLO 17**

### **INTERESSI**

1. Il tasso di interesse, correlato agli avvisi di accertamento emessi, viene determinato nella misura del 3,8%. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Omissis...